

nazionale. Ed è appunto per ciò, ripeto, che io ho rivolto la mia interrogazione anche all'onorevole presidente del Consiglio, e sono lieto che a tale posto si trovi un uomo di Stato, quale l'onorevole Giolitti, verso cui la mia devozione è altrettanto antica quanto costante; onde da lui mi riprometto assai anche in questo campo di previdenza umanitaria e di conservazione sociale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Non ho alcuna difficoltà di aggiungere, a ciò che già fu detto dall'onorevole rappresentante del Ministero di agricoltura, l'assicurazione che anche il Ministero dell'interno da parte sua farà il possibile per diffondere la conoscenza di questa istituzione: perchè anche a me consta realmente che anche nelle provincie dell'alta Italia in molte parti questa istituzione è sconosciuta. Io mi adoprerò con tutti i mezzi possibili a far sì che questo inconveniente scompaia.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro della guerra « per conoscere lo stato attuale della vertenza fra il suo Ministero e la Società degli ufficiali pensionati di terra e di mare per il fondo dell'Associazione Vestiario ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro della guerra.

Pedotti, ministro della guerra. Onorevoli signori! La Camera conosce già, per alcuni precedenti parlamentari, l'origine di questa questione: a chi, cioè, dovesse essere assegnato un fondo sopravanzato dell'antica Associazione Vestiario dell'esercito. Il Ministero, quando nel 1890 stava per sorgere l'Unione cooperativa militare, adoperò momentaneamente questo fondo in azioni fruttifere della cooperativa stessa; più tardi ritirò questo fondo aumentato del frutto e pensò allora di impiegarlo, di fronte alle pretese di ufficiali ormai a riposo che lo reclamavano come proprio, sopra conforme parere della Regia Avvocatura generale erariale, nella istituzione di certe Casse ufficiali stabilite presso i vari reggimenti le quali potevano fare piccoli prestiti sopra un tenue interesse, rimborsabili a breve scadenza, agli ufficiali. Queste Casse furono contemporaneamente introdotte anche presso i distretti militari a beneficio degli ufficiali non più in attività di servizio.

Questi ufficiali però non si accontentarono di questo provvedimento e sempre reclamando il diritto di avere essi soli la proprietà di questo fondo della antica Associa-

zione Vestiario, tentarono lite e vollero adire le vie legali.

L'Avvocatura generale erariale, nuovamente interpellata dal Ministero della guerra, rispose ancora essere questa una pretesa inammissibile e sostenne il proprio parere con le seguenti ragioni:

« I. L'Associazione vestiario era un'istituzione essenzialmente militare in dipendenza delle casse dei corpi;

« II. Gli ufficiali nulla mettevano in comune per il funzionamento della Associazione, ciò che è base di ogni società;

« III. L'Associazione vestiario non è fra le associazioni contemplate dal Codice di commercio entrato in vigore il 1° gennaio 1883, nè possiede i requisiti voluti da quello precedente per potersi considerare come una Associazione mutua. »

Forte di queste ragioni e di questo replicato parere della Avvocatura generale erariale, il Ministero accettò di essere trascinato davanti ai tribunali.

In prima istanza il Tribunale civile di Roma condannava il Ministero, e la sentenza sua porta questa motivazione: « Pronunciando sulla domanda proposta dall'attore in proprio ed in rappresentanza dei suoi *litis-consorti* con atto 2 agosto 1902 contro il Ministero della guerra, accoglie la domanda medesima e per l'effetto dichiara che l'attivo residuale risultante dalla disciolta Associazione fra gli ufficiali per la provvista del vestiario appartiene agli associati e deve a ciascuno di essi restituirsi in proporzione dei conferimenti effettuati; ordina al Ministero della guerra di rendere il conto di tali somme entro cinque mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza; condanna infine lo stesso Ministero a tutte le spese del presente giudizio da liquidarsi dall'estensore, compresi gli onorari di avvocato. »

Questa sentenza emessa fino dal giugno del corrente anno non è stata ancora notificata al Ministero della guerra, il quale ritenendo che forse al Tribunale civile di Roma sia sfuggito l'esatto apprezzamento di tutte le circostanze di fatto, forte sempre del parere della Regia Avvocatura generale erariale, ha disposto perchè, appena la sentenza verrà notificata, sia interposto appello. Intanto, però, il Ministero, per correttezza, ha fatto cessare i prestiti delle Casse ufficiali; provvede perchè tutte queste Casse siano reintegrate delle somme già date ad prestito; nello stesso tempo, fa impiegare presso le Casse di risparmio postali,